



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 10/2024/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita Rosaria MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Carezzano (AL)**, formulata in data 21/11/2023 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 22/11/2023 (prot. n. 16107);

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza in data 23 novembre 2023, n. 67, con la quale la richiesta di parere è stata assegnata per la trattazione al Primo Referendario Dott. Diego Maria POGGI;

Vista l'Ordinanza in data 5 febbraio 2024 n. 2/Agg, con la quale la Presidente Aggiunta ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo referendario dott. Diego Maria POGGI;

Premesso in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di **Carezzano (AL)** ha formulato un quesito in merito alla possibilità di concedere in comodato ad un *"medico di base"* un locale di proprietà comunale costituito da *"una stanza, una piccola sala di attesa più un bagno"*, a proprio dire non altrimenti utilizzabile.

In particolare, l'istante ha argomentato nel modo seguente: *"Premesso che il Comune di Carezzano ha una popolazione di circa 430 abitanti composta prevalentemente da anziani e che il paese non è servito agevolmente dai mezzi pubblici, l'Amministrazione si sente in dovere di fornire un supporto"*. Aggiunge l'ente che *"Non è possibile stipulare un contratto di locazione oneroso in quanto il medico di base non è disponibile, perché non riuscirebbe a sopperire ai costi che deve sostenere per raggiungere l'ambulatorio del paese"* (sic).

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile, in quanto proveniente dal Consiglio delle Autonomie Locali del Consiglio Regionale del Piemonte, organo legittimato a proporla, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di rappresentanza legale del Comune di Carezzano.

Quanto, poi, alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare in via preliminare che, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo conferite dalla legislazione (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 135/2017/PAR del 13 luglio 2017).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009 (convertito con modificazioni con Legge n. 109/2009), hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (v. la Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010 e, di recente, v., altresì, sul punto, la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2023/QMIG del 9 marzo 2023).

La funzione consultiva, inoltre, può riguardare le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e non può rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi, o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente, oggetto di iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, tantomeno, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari (v., in tal senso, quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella Deliberazione n. 24/2019/QMIG del 16 ottobre 2019, e recentemente ribadito dalla stessa con la Deliberazione n. 2/2023 sopra citata).

Allo stesso modo, l'attività consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, non può estendersi fino al risultato di immettere la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, posto che ogni determinazione concreta dell'agire amministrativo rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità degli organi di

ciascun ente e resta governata dall'insieme di regole che presiedono al legittimo esercizio della più o meno ampia sfera di potestà discrezionale.

Ne consegue che, dal punto di vista della verifica del profilo oggettivo dell'ammissibilità, in ossequio alla costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo, è di tutta evidenza che il quesito formulato dal Comune istante, come sopra riportato, risulta espressamente finalizzato a conoscere il comportamento che concretamente l'Ente dovrebbe adottare con riguardo alla concessione in uso gratuita di un locale comunale.

Ne consegue che, essendo volto a richiedere informazioni rispetto ad una specifica attività amministrativa di competenza dell'Amministrazione, il suddetto quesito non possa essere esaminato, non essendo scrutinabili nel merito istanze concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, in una prospettiva, non conforme a legge, di apertura ad una consulenza generale della Corte dei conti, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità. Appare fuor di dubbio, infatti, che la richiesta in esame non concerna l'interpretazione e/o la portata di un determinato assetto normativo che possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui generali equilibri di bilancio, né appare finalizzata ad ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, ma risulta volta a ricevere dalla Sezione valutazioni su un atto gestionale specifico.

Pertanto, è necessario, altresì, precisare come il quesito in parola, pur attenendo, in senso molto lato, alla gestione del patrimonio comunale (nella specie, una stanza con sala d'attesa e bagno posta all'interno dell'edificio municipale), abbia ad oggetto condotte specifiche e concrete, rivolte a soggetti determinati e suscettibili di essere sottoposte all'esame di altra giurisdizione, con la conseguenza che lo stesso, anche in tal senso, non può essere oggetto della funzione consultiva, proprio al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.

Pertanto la formulazione del quesito impedisce, come già specificato, ogni approccio generale ed astratto in relazione alla concretezza del caso posto all'attenzione della Sezione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile il quesito di cui alla richiesta di parere in esame.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella Camera di consiglio svoltasi a Torino il 7 febbraio 2024.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI



DIEGO MARIA
POGGI
CORTE DEI CONTI
08.02.2024
15:20:48
GMT+01:00

Il Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA



ACHEROPITA ROSARIA
MONDERA
CORTE DEI CONTI
08.02.2024 17:08:25
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il **9 febbraio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
09.02.2024 12:26:14
GMT+01:00